

**REGOLAMENTO (CE) N. 2026/95 DELLA COMMISSIONE****del 22 agosto 1995****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,  
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1995.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	44,7	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	512	186,0	
	060	80,2		600	101,6	
	066	41,7		624	99,9	
	068	32,4		999	124,2	
	204	50,9		039	79,3	
	212	117,9		064	81,6	
	624	75,0		388	63,3	
	999	63,3		400	60,9	
0707 00 25	052	50,1		508	68,4	
	053	166,9		512	67,8	
	060	61,0	524	54,6		
	066	53,8	528	55,5		
	068	60,4	800	91,5		
	204	49,1	804	78,7		
	624	207,3	999	70,2		
	999	92,7	0808 20 57	052	69,4	
0709 90 79	052	55,6		388	42,1	
	204	77,5		512	89,7	
	624	196,3		528	54,0	
	999	109,8		800	55,8	
0805 30 30	388	63,3		804	112,9	
	512	77,7		999	70,6	
	524	62,3		0809 30 41, 0809 30 49	052	56,5
	528	62,1	220		121,8	
	600	54,7	624		106,8	
	624	78,0	999		95,0	
	999	66,3	0809 40 30		064	64,9
0806 10 40	052	103,7			066	62,1
	220	110,8			624	152,8
	400	134,9		999	93,3	
	412	132,4				

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».